

IL TRIBUNALE DI LANCIANO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO Presidente rel.

Dott. Massimo CANOSA Giudice

Dott.ssa Cristina DI STEFANO Giudice

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

letto il reclamo proposto, ai sensi dell'art. 669 terdecies cpc,
da s.r.l.", in persona del legale rappresentante "pro
tempore", nei confronti della s.p.a., in persona
del legale rappresentante "pro tempore", e vista la comparsa di
costituzione e risposta di quest'ultima;
letti gli atti di causa e sentito il relatore;
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 9 febbraio
2018, osserva quanto segue:

il presente reclamo ha ad oggetto l'ordinanza emessa dal giudice
monocratico di questo Tribunale in data 17 ottobre 2017
nell'ambito della causa civile n. /15, provvedimento con cui è
stato rigettato il ricorso d'urgenza volto ad ottenere la
cancellazione della segnalazione a sofferenza alla Centrale Rischi
della Banca d'Italia in danno de s.r.l."; in
particolare, l'istante ha chiesto la riforma dell'ordinanza
suddetta deducendo l'illegittimità della segnalazione per non



essere stata preceduta dalla comunicazione di preavviso (prevista dalla regolamentazione della Banca d'Italia) e per la mancanza dei presupposti di fatto necessari per l'iscrizione (che avrebbero richiesto un'analisi della complessiva situazione patrimoniale del debitore, in vista del giudizio di incapacità non transitoria di adempiere le obbligazioni).

Ciò posto, ritiene il Tribunale che il reclamo sia fondato e che, pertanto, debba essere accolto.

Ed invero, quanto al primo profilo, inerente alla mancanza di preavviso dell'iscrizione, deve in primo luogo rilevarsi che l'istituto di credito non ha fornito alcun elemento probatorio in senso contrario, vale a dire idoneo a dimostrare che, prima dell'iscrizione a sofferenza della sua posizione, la società fosse stata posta a conoscenza di tanto.

L'adempimento di cui trattasi si rinviene dalle previsioni di cui all'art. 125 comma 3 TUB, di cui all'art. 4 comma 7 del Codice in materia di protezione dei dati personali - Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, e di cui alla Circolare 139 in data 11.2.1991 della Banca d'Italia.

Premesso che nel caso in esame viene all'attenzione una iscrizione a "sofferenza", il riferimento deve essere inteso al capitolo 2, sezione II, paragrafo 1.5 della circolare 139/1991, la quale prevede che "gli intermediari devono informare per iscritto il



cliente e gli eventuali coobbligati (garanti, soci illimitatamente responsabili) la prima volta che lo segnalano a sofferenza", pur se "tale obbligo non configura in alcun modo una richiesta di consenso all'interessato per il trattamento dei suoi dati".

Si tratta di una iscrizione che necessita sia di una "valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e [che] non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito" - tanto che "la contestazione del credito non è di per sé condizione sufficiente per l'appostazione a sofferenza" -, e sia della informazione al cliente della prima iscrizione a sofferenza.

È il caso di puntualizzare che l'informativa non può che essere intesa come preventiva, tanto è vero che la disposizione chiarisce che essa non possa essere configurata quale richiesta di consenso, essendo piuttosto finalizzata a consentire al cliente di approntare i possibili rimedi, in vista del rientro dalla propria obbligazione (sul tema, in senso conforme a quanto qui sostenuto, vedi Tribunale Verona, 27 maggio 2014).

Alla stregua di tanto, e ribadito che nella specie non vi è alcuna dimostrazione di avvenuta preventiva informazione, appare fondato l'assunto della reclamante sul punto.

Quanto al secondo profilo posto a sostegno del ricorso, occorre ricordare che l'iscrizione a "sofferenza" richiede una valutazione, da parte del soggetto che la dispone, "della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire



automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito".

Secondo l'orientamento della S.C., "ai fini dell'obbligo di segnalazione al "servizio per la centralizzazione dei rischi bancari" (cosiddetta Centrale dei Rischi) che incombe sulle banche, il credito può essere considerato in "sofferenza" allorché sia vantato nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente o che versino in situazioni sostanzialmente equiparabili; in particolare, la nozione di insolvenza che si ricava dalle "Istruzioni" emanate dalla Banca d'Italia, sulla base delle direttive del CICR, non si identifica con quella dell'insolvenza fallimentare, dovendosi piuttosto far riferimento ad una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come "deficitaria", ovvero come "grave difficoltà economica", senza quindi alcun riferimento al concetto di incapacità ovvero di "definitiva irrecuperabilità" (Cass. n.21428/07).

L'appostazione di un credito a sofferenza presuppone, in sostanza, l'esercizio di una valutazione e di una ponderazione complessa da parte della banca relativa a tutti i dati sintomatici dello stato di difficoltà economica e finanziaria in cui versa il cliente; sicché la segnalazione non può risolversi in un fatto automatico, ma deve involgere una valutazione della banca in ordine all'insolvenza del cliente: il soggetto segnalante deve verificare - sulla base degli elementi oggettivi a sua disposizione - se il



proprio debitore si trovi in una situazione che induca a ritenere la riscossione del credito a rischio, dovendo tenere conto di elementi quali: la liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, fermo restando che non possono tali elementi integrare da soli i presupposti per la segnalazione laddove la concreta situazione del cliente non crei allarme quanto alla sua generale solvibilità.

L'istituto bancario deve cioè procedere con attenta diligenza all'istruttoria per l'accertamento della posizione di sofferenza, anche in considerazione del fatto che attiva tale istruttoria unilateralmente, senza contraddittorio con la parte interessata.

Si è, quindi, sostenuto che la banca nei rapporti con il proprio cliente è tenuta alla diligenza di cui all'art. 1176, comma secondo, c.c., per cui, nell'effettuare una segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, deve accertare diligentemente la sussistenza di una condizione di insolvenza del cliente, all'uopo ribadendosi che quest'ultima va intesa non nell'accezione recepita dall'art. 5 della legge fallimentare, bensì come situazione di difficoltà economica che rende verosimile, ma non necessariamente attuale o già attuato, il recupero coattivo, senza escludere le possibilità di rientro o ristrutturazione del debito (cfr., Trib. Milano 3716/2010, Trib. Catania, ord. 2.4.2003, Trib. Palermo, ord. 31.10.2002, Trib.



Napoli 18.3.2005, Trib. Parma 21.9.2006 e, per tutte, Cassazione civile, sez. I, 01/04/2009, n. 7958).

Ora, tali essendo i principi di diritto cui il Collegio intende uniformarsi, occorre rilevare come, a fronte della deduzione della reclamante circa il mancato espletamento dell'istruttoria, l'istituto di credito non abbia dimostrato di averne compiuta alcuna.

In particolare, non risulta che s.p.a. abbia posto in essere un'istruttoria nei sensi di cui sopra e con riferimento a tutti gli indici sin qui evidenziati (liquidità del soggetto, la sua capacità produttiva e reddituale, la situazione di mercato in cui opera, l'ammontare complessivo del credito, la sussistenza di procedure esecutive, di protesti o decreti ingiuntivi); l'istituto di credito, infatti, si è limitato a verificare la situazione di inadempimento del debitore e a segnalare il nominativo a sofferenza, in una sorta di automatismo che certamente contraddice la ratio delle istruzioni richiamate, che esigono un giudizio discrezionale ad opera della banca, che deve saper valutare la posizione del soggetto che si trovi in uno stato di difficoltà economica non transitoria di adempiere alle obbligazioni.

Inoltre, si ritiene necessario chiarire come il ritardo nell'inadempimento non sia, di per sé, indice dello stato di difficoltà richiesto per poter procedere alla segnalazione e ciò



poichè il debito potrebbe essere non pagato in quanto (come nella specie) il debitore ne contesta l'esistenza e la quantificazione.

Ed alla mancanza di istruttoria non può - evidentemente - supplirsi con una valutazione effettuata ex post, come accaduto nella specie, fondata essenzialmente sul bilancio della società relativo all'anno 2015.

Senza considerare che, in ogni caso, anche una rilevante esposizione debitoria emergente dal bilancio non potrebbe essere isolatamente considerata, dovendo, piuttosto, essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili nonchè di altri inizi di insolvenza quali quelli sopra delineati.

Sulla scorta di tali rilievi deve, in definitiva, ritenersi la sussistenza del "fumus".

Quanto al "periculum in mora", lo stesso può essere facilmente desunto da indici presuntivi. La segnalazione ha proprio lo scopo di rendere edotte le banche sull'identità dei soggetti inaffidabili i quali, verosimilmente, non potranno più accedere al credito, con conseguente pregiudizio che assume il carattere dell'irreparabilità nel caso in cui la parte abbia bisogno di ricorrere a finanziamenti per lo svolgimento della propria attività imprenditoriale (vedi, tra le tante, Tribunale Napoli, 1.12.2017 e Tribunale Cuneo, 19/07/2017).

Nella specie, la società istante ha prodotto una raccomandata della del 13 giugno 2017 che
comunicava alla stessa s.r.l." nonchè ai fideiussori la



sospensione dell'affidamento "valutato il sopravvenuto indice di criticità consistente in presenza in Centrale Rischi Banca d'Italia di posizione "in sofferenza"...".

E proprio a seguito di detta comunicazione è stato proposto il ricorso d'urgenza.

La sussistenza di entrambi i presupposti di legge impone l'accoglimento del reclamo, con riforma del provvedimento reclamato e conseguente ordine alla s.p.a. di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva.

Le spese della presente fase cautelare seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. , che si è dichiarato antistatario.

P.Q.M.

Il Tribunale, visto l'art. 669 terdecies cpc, accoglie il reclamo come sopra proposto e, per l'effetto, in riforma del provvedimento reclamato, ordina alla s.p.a. di provvedere all'immediata cancellazione del nominativo della società istante come a sofferenza nella Centrale Rischi della Banca d'Italia, con efficacia retroattiva.

Condanna la s.p.a. al pagamento delle spese relative alla presente fase cautelare, liquidate nella misura di euro 2.190,00 per compenso professionale e di euro 147,00 per



spese, oltre accessori come per legge, con distrazione in favore
dell'avv. , che si è dichiarato antistatario.

Si comunichi.

Lanciano, 9 febbraio 2018

IL PRESIDENTE ESTENSORE
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

